



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## COMUNICATO UFFICIALE N.844 DEL 10 FEBBRAIO 2017

*Consiglio federale n.6 – Roma, 10 febbraio 2017*

### **DELIBERA N.280/2017**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.241/2017, assunta in occasione della riunione del 27 gennaio u.s., con la quale è stato espresso l'intendimento di addivenire, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, a due promozioni dalla Serie A2 alla Serie A e due retrocessioni dalla Serie A alla Serie A2;

preso atto dell'incontro avvenuto tra la Presidenza FIP e le rappresentanze della Lega Basket Serie A e della Lega Nazionale Pallacanestro presso la sede federale in data 1° febbraio 2017;

considerato che ad esito dell'incontro la Federazione ha ribadito di voler sottoporre all'attenzione del Consiglio federale, in occasione della prima riunione utile, l'approvazione definitiva dell'intendimento espresso con la delibera n.241/2017;

considerato il nuovo sistema delle competizioni internazionali FIBA che definisce il calendario degli impegni per le Rappresentative Nazionali dal 2017 fino ai Campionati continentali del 2021;

ritenuto di dover tenere conto delle esigenze delle Rappresentative Nazionali in modo da garantire il riposo degli atleti al termine delle competizioni con i rispettivi Club ed i giorni necessari ad una adeguata preparazione per le competizioni internazionali cui prenderà parte la Nazionale Italiana;

ritenuto pertanto necessario precisare che debba esserci una appropriata programmazione delle competizioni per Club che garantiscano quanto sopra espresso;

### **DELIBERA**

di stabilire che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, saranno previste due promozioni dalla Serie A2 alla Serie A e due retrocessioni dalla Serie A alla Serie A2;

di stabilire che la Lega Basket Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro, d'intesa tra loro, proporranno alla FIP le formule ed il numero delle promozioni/retrocessioni dei Campionati di competenza da adottare nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;

di stabilire che la FIP comunicherà annualmente il termine ultimo entro il quale le due massime competizioni nazionali maschili per Club dovranno terminare tenendo conto delle esigenze degli atleti e degli impegni della Nazionale.

**DELIBERA N.281/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società A.S.Dil. Basket Corato, codice FIP 002157, con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Amendolagine Gaetano, nato a Corato il 6 settembre 1995;
- considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita;
- rilevato che l'atleta per motivi di studio, così come scritto dalla Società nell'istanza, non ha partecipato a tutti i Campionati giovanili possibili, non raggiungendo pertanto il numero minimo di gare necessarie a conseguire l'anno di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che l'atleta ha iniziato a giocare con la Società istante continuativamente dalla stagione sportiva 2007/2008;
- considerato che la presente istanza è stata proposta da una Società partecipante alla Serie D, campionato soggetto a limitazioni nell'utilizzo di atleti senior non formati ex articolo 51 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare;
- considerato che l'atleta Amendolagine è di categoria senior e non formato, e che pertanto il suo utilizzo in gare di Campionato rientra nella limitazione di cui all'articolo 51 Regolamento Esecutivo Gare;
- considerato che l'istanza della Società A.S.Dil. Basket Corato è stata presentata ben oltre l'inizio del Campionato;
- ritenuto che accogliere l'istanza integralmente, equiparando da subito l'atleta Amendolagine ad atleta di formazione italiana, comporterebbe un vantaggio immediato per la Società, di contro ad altre Società che rispettano il limite dei due atleti senior non formati per gara di campionato;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede di equiparare l'atleta Amendolagine agli atleti di formazione italiana;

**DELIBERA**

di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società A.S.Dil. Basket Corato, equiparando l'atleta Amendolagine Gaetano ad atleta con lo status di formazione italiana, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

**DELIBERA N.282/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società Virtus Murano 1954 ASD, codice FIP 052419, con la quale, richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Costantini Fabrizio, nato a Venezia il 23 maggio 1996;
- considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita;

- rilevato che l'atleta, così come scritto dalla Società nell'istanza, si è tesserato tardivamente, e non ha partecipato a tutti i campionati giovanili possibili, non raggiungendo pertanto il numero minimo di gare necessarie a conseguire l'anno di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che la presente istanza è stata proposta da una Società partecipante alla Serie C Silver, campionato soggetto a limitazioni nell'utilizzo di atleti senior non formati ex articolo 51 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare;
- considerato che l'atleta Costantini è di categoria senior e non formato, e che pertanto il suo utilizzo in gare di campionato rientra nella limitazione di cui all'articolo 51 sempre R.E. Gare;
- considerato che l'istanza della Società Virtus Murano 1954 ASD è stata presentata ben oltre l'inizio del campionato;
- ritenuto che accogliere l'istanza integralmente, equiparando da subito l'atleta Costantini ad atleta di formazione italiana, comporterebbe un vantaggio immediato per la Società, di contro ad altre Società che rispettano il limite dei due atleti senior non formati per gara di campionato;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede di equiparare l'atleta Costantini agli atleti di formazione italiana;

### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società Virtus Murano 1954 ASD, equiparando l'atleta Costantini Fabrizio ad atleta con lo status di formazione italiana, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

### **DELIBERA N.283/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società Basket Team E. Battaglia A.D. codice FIP 007108, con la quale, considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita, richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Cuzzit Gianluca, nato a Treviso il 9 luglio 1994;
- considerato che l'atleta si è tesserato per la prima volta nella stagione sportiva 2009/2010, all'età di 15 anni e che in questa stagione sportiva l'atleta non ha raggiunto il numero minimo di gare necessarie a conseguire l'anno di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che nelle tre stagioni sportive successive, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 l'atleta ha svolto le 14 gare richieste sensi dell'articolo 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento per acquisire lo status di atleta di formazione italiana;
- preso atto pertanto che l'atleta, come riconosciuto dalla società istante, non ha maturato i requisiti che determinano lo status di formazione italiana ai sensi dei regolamenti vigenti;
- considerato che la presente istanza è stata proposta da una Società partecipante alla Serie C Gold, Campionato soggetto a limitazioni nell'utilizzo di atleti senior non formati ex articolo 51 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare;

- considerato che il Sig. Cuzzit è un atleta di categoria senior e non formato, e che pertanto il suo utilizzo in gare di Campionato rientra nella limitazione di cui all'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare;
- considerato che l'istanza della Società Basket Team E. Battaglia A.D., pur in presenza di un tesseramento sottoscritto in data 2/02/2017, è stata presentata ben oltre l'inizio del Campionato, e precisamente in data 7 febbraio 2017, durante lo svolgimento del girone di ritorno;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede di equiparare l'atleta Mangioni agli atleti di formazione italiana;
- ritenuto opportuno non alterare l'equità competitiva dei Campionati in corso di svolgimento;

### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società Basket Team E. Battaglia A.D., equiparando l'atleta Cuzzit Gianluca ad atleta con lo status di formazione italiana a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

### **DELIBERA N.284/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società ASD Roma Nord 2012, codice FIP 052781, con la quale, richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Mangioni Matteo, nato a Roma il 22 novembre 1988;
- considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita;
- rilevato che l'atleta si è tesserato per la prima volta nella stagione 2004/2005, all'età di 16 anni.
- considerato che già dalla stagione sportiva 2007/2008, l'atleta non poteva più partecipare a campionati giovanili per sopraggiunti limiti di età, non raggiungendo pertanto il numero minimo di stagioni sportive necessarie a conseguire lo status di atleta di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che l'atleta ha iniziato a giocare con la Società istante, dalla stagione sportiva 2012/2013, militante all'epoca nel campionato di Promozione maschile, poi promossa al campionato di Serie D, campionato a cui partecipano, atlete e Società continuativamente dalla stagione sportiva 2013/2014;
- considerato che la presente istanza è stata proposta da una Società partecipante alla Serie D, campionato soggetto a limitazioni nell'utilizzo di atleti senior non formati ex articolo 51 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare;
- considerato che il Sig. Mangioni è un atleta di categoria senior e non formato, e che pertanto il suo utilizzo in gare di campionato rientra nella limitazione di cui all'articolo 51 sempre R.E. Gare;
- considerato che l'istanza della Società ASD Roma Nord 2012 è stata presentata ben oltre l'inizio del campionato, e precisamente nel girone di ritorno;
- ritenuto che accogliere l'istanza integralmente, equiparando da subito l'atleta Mangioni ad atleta di formazione italiana, comporterebbe un vantaggio immediato per la Società, di contro ad

altre Società che rispettano il limite dei due atleti senior non formati per gara di campionato;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede di equiparare l'atleta Mangioni agli atleti di formazione italiana;

### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società ASD Roma Nord 2012, equiparando l'atleta Mangioni Matteo ad atleta con lo status di formazione italiana, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

### **DELIBERA N.285/2017**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta l'istanza presentata dalla Società ASD Roma Nord 2012, codice FIP 052781, con la quale, richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Tiddi Valerio, nato a Roma il 25 settembre 1987;

considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita;

rilevato che l'atleta si è tesserato per la prima volta nella stagione 2003/2004, all'età di 16 anni e che nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006 non è stato invece tesserato. Non raggiungendo pertanto il numero minimo di gare necessarie a conseguire l'anno di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

considerato che l'atleta ha iniziato a giocare con la Società istante, dalla stagione sportiva 2012/2013, militante all'epoca nel campionato di Promozione maschile, poi promossa al campionato di Serie D, campionato a cui partecipano, atlete e Società continuativamente dalla stagione sportiva 2013/2014;

considerato che la presente istanza è stata proposta da una Società partecipante alla Serie D, campionato soggetto a limitazioni nell'utilizzo di atleti senior non formati ex articolo 51 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare;

considerato che il Sig. Tiddi è un atleta di categoria senior e non formato, e che pertanto il suo utilizzo in gare di campionato rientra nella limitazione di cui all'articolo 51 sempre R.E. Gare;

considerato che l'istanza della Società ASD Roma Nord 2012 è stata presentata ben oltre l'inizio del campionato, e precisamente nel girone di ritorno;

ritenuto che accogliere l'istanza integralmente, equiparando da subito l'atleta Tiddi ad atleta di formazione italiana, comporterebbe un vantaggio immediato per la Società, di contro ad altre Società che rispettano il limite dei due atleti senior non formati per gara di campionato;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede di equiparare l'atleta Tiddi agli atleti di formazione italiana;

### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società ASD Roma Nord 2012, equiparando l'atleta Tiddi Valerio ad atleta con lo status di formazione italiana, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.

**DELIBERA N.286/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della legge del 15 dicembre 2016, che prevede l'obbligo della dotazione del defibrillatore semiautomatico per tutte le Società sportive;
- considerato che la FIP, in osservanza della legge sopra citata, ha modificato quanto previsto nelle stagioni sportive precedenti in materia di "defibrillatore", prevedendo un rimando automatico all'applicazione della legge dello Stato;
- preso atto che l'applicazione della legge di cui sopra è stata prorogata al 30 giugno 2017 dallo Stato Italiano;
- ritenuto di reintrodurre, per il corrente anno sportivo, l'obbligo del defibrillatore per le gare dei Campionati nazionali, come previsto dai regolamenti federali per l'anno sportivo 2015/2016, in attesa dell'entrata in vigore della legge dello Stato Italiano;

**DELIBERA**

di stabilire che, con effetto immediato e per tutto l'anno sportivo 2016/2017, nelle gare dei Campionati Nazionali maschili e femminili è obbligatoria la presenza sul posto di un'ambulanza con defibrillatore. Nel caso in cui l'impianto sia dotato di un defibrillatore con personale abilitato all'utilizzo, l'ambulanza può esserne provvista.

**DELIBERA N.287/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.80/2017, assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017, con la quale sono stati nominati, fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017, il Comm. Francesco Grotti Vicecommissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri e fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020, i Sigg. Pietro Moretti, Bruno Perra e Vittorio Perticarini rispettivamente Vicepresidente e Componenti del Settore Agonistico, il Sig. Marco Tajana Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, il Sig. Manfredo Fucile Componente del Settore Scolastico, il Sig. Umberto Arletti Vicepresidente del Settore Minibasket, il Sig. Stefano Persichelli Vicepresidente della Commissione Carte federali, i Sigg. Giancarlo Galimberti ed Umberto Porcari Componenti del Settore 3X3 Streetball, il Sig. Roberto Puliti Componente della Commissione Impianti Sportivi, ed i Sigg. Umberto Arletti, Angela Albini e Paolo De Angelis coadiutori che contribuiranno all'organizzazione delle Finali Nazionali giovanili, il primo per il comparto maschile ed gli altri due per il comparto femminile;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.80/2017 assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017.

**DELIBERA N.288/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della delibera n.81/2017 assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017, con la quale la FIP si costituiva innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI avverso il ricorso presentato dal tesserato Carmelo Paternicò in relazione al provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.735 del 10.1.2017 – affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP all'Avv. Giancarlo Guarino;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.81/2017 assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017.

**DELIBERA N.289/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della delibera n.82/2017 assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017, con la quale la FIP si costituiva innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI avverso il ricorso presentato dal Sig. Ferdinando Minucci in relazione al provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.718 del 3.1.2017 – Corte Federale d'Appello n.21;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.82/2017 assunta dal Presidente federale in data 1° febbraio 2017.

**DELIBERA N.290/2017**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il ricorso presentato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dal tesserato CIA Emanuele Orlandini avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.720 del 5.1.2017 – Corte Federale d'Appello n.23;
- visto altresì il ricorso presentato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dal tesserato CIA Michele Gasparri avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.721 del 5.1.2017 – Corte Federale d'Appello n.22;
- ritenuto di doversi costituire innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e di affidare l'incarico di difesa e assistenza della FIP all'Avv. Giancarlo Guarino;

**DELIBERA**

di costituirsi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI avverso i ricorsi presentati dai tesserati Emanuele Orlandini e Michele Gasparri di cui ai C.U. 720 e 721 del 5.1.2017.

**DELIBERA N.291/2017**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i ricorsi presentati innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dai Sig.ri Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi, Cesare Lazzeroni e dalla Pol Polisportiva Mens Sana 1871 avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.718 del 3.1.2017 – Corte Federale d'Appello n.21;

ritenuto di doversi costituire innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e di affidare l'incarico di difesa e assistenza della FIP agli Avvocati Alberto Angeletti e Leonardi Gnisci;

**DELIBERA**

di costituirsi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI avverso i ricorsi presentati dai Sig.ri Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi, Cesare Lazzeroni e dalla Pol Polisportiva Mens Sana 1871 avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale d'Appello – C.U. n.718 del 3.1.2017 – Corte Federale d'Appello n.21.

**DELIBERA N.292/2017**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD SUTOR MONTEGRANARO (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BERNARDI VIRGINIO/ASD SUTOR MONTEGRANARO;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD SUTOR MONTEGRANARO (cod. FIP 000997) fissando il termine del 15.03.2017 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERNARDI VIRGINIO/ASD SUTOR MONTEGRANARO.

Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2017/2018. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

Roma, 10 febbraio 2017

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Petrucci*